

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 26 del 30/4/87

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 30.4.87 i seguenti atti assegni dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 16/1/87 n. prot. 329/29 "Modifica art.4 (Comitato tecnico scientifico) della legge regionale 5 aprile 1985, N.14 concernente istituzioni dello osservatorio epidemiologico regionale. (Atto con.n. 146/A)
  2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere favorevole all'unanimità sugli atti di cui al punto 1., del testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
  3. La III commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
  4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:  
favorevole Fazio, Festinate, Armenise, Tedesco, Liuzzi, Godelli, Fortunato, strazzeri.  
Contrari:  
di astensione: // // // //
- La III Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Fazio

**Consiglio Regionale della Puglia**

3ª Commissione Consiliare Permanente

**IL PRESIDENTE**

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Il presente D.D.L. ,: "Modifica art.4 comitato tecnico scientifico L.R.14/85 Osservatorio Epidemiologico", è finalizzato a completare la composizione del Comitato tecnico Scientifico di supporto all'Osservatorio epidemiologico pugliese.

Nella previsione dell'art.4 della L.R. 5 aprile 85 n.14 si avverte, infatti, la carenza di esperti in discipline fondamentali, quali la cardiologia, l'oncologia e la reumatologia, che con la presente legge si intende recuperare.

La Commissione si è espressa all'unanimità.

Si invita il Consiglio Regionale a licenziare il presente testo con analoga votazione.

Relatore : Lorenzo Fazio

3

D.D.L. Modifica Art.4 (Comitato tecnico scientifico)  
della L.r.5 aprile 1985 n.14 concernente isti-  
tuzione dell'osservatorio epidemiologico re-  
gionale.

D.D.L.Integrazione art.4 (Comitato tecnico scientifico)  
della L.r. 5 aprile 1985 n.14 concernente istitu-  
zione dell'osservatorio epidemiologico regionale.

ARTICOLO UNICO

Il secondo comma dell'art.4 della l.R. 5 aprile 1985 n. 14, viene sostituito dal seguente:

" Il Comitato tecnico scientifico è organo consuntivo della Giunta Regionale ed è composto da 17 esperti nelle seguenti materie :

- epidemiologia;
- igiene;
- ecologia;
- infettivologia;
- dismetabolismo;
- patologia generale;
- anatomia patologica;
- profilassi e patologia veterinaria;
- biometria e statistica sanitaria;
- medicina del lavoro;
- farmacologia;
- economia sanitaria;
- pianificazione socio-sanitaria;
- biologia;
- sociologia;
- malattie cardio - circolatorie;
- oncologia."

ARTICOLO UNICO

Il Comitato tecnico Scientifico di cui al 2° comma dell' art. 4 della L.R. 5.Aprile 1985 n.14 viene integrato da ulteriori 3 esperti nelle seguenti materie :

- malattie cardio circolatorie;
- oncologia ;
- reumatologia.

Conseguentemente il numero complessivo dei componenti il suddetto Comitato viene elevato a 18.